
COMUNE DI COLI

Provincia di Piacenza



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27/01/1995
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 01 del 12/02/2008

INDICE

- ART. 1: Istituzione della tassa
- ART. 2: Servizio di nettezza urbana
- ART. 3: Contenuto del regolamento
- ART. 4: Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART. 5: Esclusioni dalla tassa
- ART. 6: Commisurazione della tassa
- ART. 7: Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 8: Parti comuni del condominio
- ART. 9: Classi di contribuenza
- ART.10: Esenzioni
- ART. 11: Riduzioni
- ART. 12: Tassa giornaliera di smaltimento
- ART. 13: Denunce
- ART. 14: Decorrenza della tassa
- ART. 15: Mezzi di controllo
- ART. 16: Sanzioni
- ART. 17: Accertamento, riscossione e contenzioso
- ART. 18: Entrata in vigore

Art.1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli **speciali** assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al seguente Regolamento.

Art. 2

Servizio di Nettezza Urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19/9/1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza, lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) **terrazze scoperte e simili;**
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, **fermo restando che il beneficio è limitato al periodo effettivo di non occupazione.**

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Rosticcerie.....	30%
Pasticcerie	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	30%
Galvanotecnici.....	30%
Fonderie	30%

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.

5. Il rapporto di copertura del costo di esercizio del servizio è fissato nella misura del 100 per cento.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non supera mt. 500;
- b) in misura pari al 30% della tariffa, se la suddetta distanza supera mt. 500.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente ufficio tributario comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5, comma 2, punto c).

~~2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune. Ai sensi dell'art.63 del D. Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il presente prospetto:~~

~~aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 2 condomini~~

~~aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini~~

~~aumento del 2% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini~~

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 D. Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini

temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2, del decreto legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal presente regolamento:

Categoria 1[^] - Locali di abitazioni private.

Categoria 2[^] - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde.

Categoria 3[^] - Vendita frutta e verdura, fiori, pollame, pesce.

Categoria 4[^] - Caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, locali da ballo.

Categoria 5[^] - Alberghi, locande, pensioni.

Categoria 6[^] - Vendita alimentari non previsti in categoria 3[^].

Categoria 7[^] - Convitti, collegi, case di riposo e di cura.

Categoria 8[^] - Ambulatori, studi medici, palestre.

Categoria 9[^] - Esercizi commerciali diversi dalle categorie 3 e 6, rivendite di giornali.

Categoria 10[^] - Studi professionali e commerciali, banche, assicurazioni.

Categoria 11[^] - Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigiane.

Categoria 12[^] - Magazzini non industriali o artigianali, autotrasportatori

Categoria 13[^] - Teatri e cinematografi

Categoria 14[^] - Enti pubblici non economici, scuole, enti assistenziali.

Categoria 15[^] - Campeggi, distributori di carburante, parcheggi.

Categoria 16[^] - Altre aree scoperte ad uso privato.

Art. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi ogni caso, gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) pertinenze di fondi agricoli: stalla, fienili, capannoni per ricovero attrezzi, purchè destinati alla conduzione del fondo.

Art. 11 Riduzioni

1. Sono computate per **i due terzi** le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite **dei due terzi** le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettate alla tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 5 %;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, purchè godano dell'esenzione dall'I.C.I.: 5%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale **o non continuativo ma ricorrente**, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 5 %;
- d) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del comune: 5%
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d), risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 5%
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2), del D. Lgs. 507/1993; 5%
- g) edifici scolastici 50%

4. Le riduzioni di cui **ai commi precedenti**, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art.12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni **o equiparati** prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del **50%**.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art.64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale a seguito della ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso.
- 2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.**

Art. 16
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e **successive modificazioni** si applicano le sanzioni ivi indicate. ~~Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.~~

Art. 17
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

~~2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.~~

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena la deliberazione di approvazione abbia acquisito esecutività.

~~2. Si applicano per altro le disposizioni transitorie di cui all'art. 79 del D. Leg.vo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni.~~